


Francesco Lucrezi

La giurisprudenza in diritto ebraico e romano

Studi sulla "Collatio"

X

Con due appendici di
Ariel Finzi e Andrea Lovato



G. Giappichelli Editore

PREMESSA

Questo volume, il decimo, chiude la serie dei miei *Studi sulla 'Collatio'*, a cui mi sono dedicato nell'ultimo quarto di secolo. Non ho particolari conclusioni da trarre. Spesso, nei vari volumi, ho sostenuto tesi diverse. Non è detto che le più recenti siano quelle più convincenti.

Dopo tanto tempo e tante pagine spese, non ci sarebbe forse bisogno di spiegare perché abbandono questo filone di ricerca. Ci tengo però a dire che il “fine lavori” non è assolutamente dovuto all'aver esaurito gli argomenti. Ci sono tanti aspetti che non ho affrontato, e che, se l'anagrafe lo permettesse, potrebbero impegnarmi per ancora molti anni. Né è subentrata noia o calo di interesse.

Hanno inciso sulla decisione essenzialmente cinque fattori.

Il fatto che mi avvio – felicemente – alla fine della mia carriera accademica, e che questi libri sono stati destinati essenzialmente alla didattica. Gli studenti hanno costantemente dimostrato per essi – al di là dei loro evidenti limiti – attenzione, curiosità e interesse, che mi sono sembrati sinceri, e li ringrazio vivamente per questo.

Il numero ‘tondo’, dieci, che mi è sembrato adatto alla conclusione.

La sensazione, semplicemente, che è arrivato il momento giusto per smettere.

Il desiderio, finché le forze mi sorreggeranno, di dedicarmi ad altre cose.

L'aver lasciato – in ottime mani –, all'Università di Salerno, l'insegnamento di Diritti dell'Antico Oriente Mediterra-

neo. Mi sono dedicato ad esso con grande entusiasmo e passione, anche se in modo probabilmente dilettantesco e ingenuo. Ma è per me motivo di orgoglio avere sempre difeso questa piccola, preziosa bandiera di diversità, che offre una prospettiva epistemologica differente da quella delle tradizionali discipline romanistiche.

Credo che le scienze giuridiche siano minacciate, nel nostro cosiddetto Occidente, da due pericoli.

Il primo è rappresentato da quelle visioni per cui il diritto sarebbe solo ‘tecnica’, e non avrebbe bisogno della storia (se non, magari, in funzione ancillare nei confronti dello studio del diritto positivo). Chi ama davvero il diritto, si deve opporre a tali idee.

Il secondo è la diffusa convinzione secondo cui il diritto romano sia stato un figlio unico, o l’unico ‘bello’, o ‘sopravvissuto’, di una nidiata di fratelli ‘brutti’ o ‘morti’. Ciò è del tutto sbagliato. Non è stato l’unico diritto, nessun diritto, di per sé, è mai bello o brutto, e, se al mondo esiste ancora un diritto antico vigente, questo è il diritto ebraico, non quello romano. Chi ama davvero il diritto romano, si deve opporre a tale errore.

Il titolo del volume può sembrare un po’ forzato, perché nella *Lex Dei* c’è la giurisprudenza romana, ma non quella rabbinica. Ma, come ho spiegato, mi pare interessante interrogarsi su questa assenza. E ho anche provato a dimostrare come, nel testo, la stessa parola di Dio sia fatta diventare, in pratica, giurisprudenza.

Il primo capitolo, *Vetus juris consultus*, è già stato pubblicato, col titolo “*Armata sapientia*” e “*Collatio*”, su *Iura & Legal Systems* 8 (2021) B, 21 ss. e in “*Si vis veritatem cognoscere, quaere, et invenies*”. *Studi per Pasquale Giustiniani per il suo 70° compleanno*, a cura di G. Tavolaro, Cantalupa 2021, 493 ss.

Il secondo, *De juris prudentia*, è una rielaborazione della relazione, intitolata *Retorica e diritto nell’orazione ‘De juris pru-*

dentia' di Gianvincenzo Gravina, pronunciata il 25 settembre 2021 al XXV Convegno Internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana, dedicato al tema *La costruzione del testo giuridico tardoantico*, ed è in corso di pubblicazione sugli Atti Congressuali.

Il terzo, *Il diritto senza tempo*, è stato consegnato agli Studi in onore di Antonio Palma.

Il quarto, *La 'havdalà' delle lingue*, riprende, in modo ampliato e modificato, il testo della relazione, intitolata *Gerusalemme, Alessandria, Efeso. Rotte del diritto ebraico (40-70 d.C.)*, pronunciata, il 26 novembre 2021, al webinar della Società Italiana di Storia del Diritto, dedicato al tema *Mediterraneo. Un mare di diritti*, e sarà pubblicata sugli Atti del Convegno, nonché negli Studi in onore di Maria Grazia Bianchini.

Ringrazio molto il Prof. Andrea Lovato, Presidente dell'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana, e il Dott. Ariel Finzi, Rabbino Capo di Napoli e dell'Italia meridionale, che, con i loro due preziosi saggi in appendice, rispettivamente su *La giurisprudenza romana come scienza 'aperta'* e *La 'machlòket'*, offrono nuove chiavi di lettura e danno luce e senso a quanto è scritto prima.

Il primo ci offre un vivido e suggestivo quadro della ricchezza della giurisprudenza romana come "*iusti atque iniusti scientia*" e "*ars boni et aequi*".

Del secondo mi piace richiamare la frase finale: "credo di poter affermare... che la *machlòket*... potrebbe contribuire a porre fine alle guerre e a gran parte del male del mondo".

La *machlòket* è la disputa, la libera e rispettosa dialettica di pensiero tra uomini liberi.

È la prima volta, in vita mia, che mi capita di concludere un libro in tempi funestati da una guerra nel cuore dell'Europa. E proprio poco prima di dare alle stampe queste pagine ho avuto l'onore di curare, insieme al Prof. Fasolino, un'addolorata silloge del mio Maestro, il Prof. Franco Casavola, dall'emblematico titolo *Guerra e pace*.

Le parole del Rav mi fanno riflettere sul fatto che il contrario del conflitto armato non è l'amore universale (concetto alquanto utopistico e irrealista), ma il libero confronto di idee condotto con le armi della parola e della ragione. Ossia l'esercizio di quella che – come ricordato nel primo paragrafo del primo capitolo di questo volume – Gianvincenzo Gravina definì “*armata sapientia*”.

Un vivo ringraziamento, per l'aiuto e i molti preziosi consigli, agli amici Mariateresa Amabile, Franca Bosco, Lucia di Cintio, Giovanbattista Greco, Giacomo Lombardi, Luciano Minieri, Alberto Mirabella, Samuele Rocca e Ya'akov Stern.

Questi i contributi da me già pubblicati sulla *Collatio*:

a) Volumi:

L'uccisione dello schiavo in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' I, Torino 2001; *La violenza sessuale in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' II*, Torino 2004; *La successione intestata in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' III*, Torino 2005; *Magia, stregoneria e divinazione in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' IV*, Torino 2007; *L'asservimento abusivo in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' V*, Torino 2010; *Il procurato incendio in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' VI*, Torino 2012; *Il furto di terra e di bestiame in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' VII*, Torino 2015; *Il deposito in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' VIII*, con un'appendice di Samuele Rocca, Torino 2017; *L'adulterio in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' IX*, con due appendici di L. di Cintio e M. Amabile, Torino 2020.

b) Articoli (alcuni dei quali confluiti, in parte, con modifiche, nei volumi menzionati):

L'uccisione del proprio schiavo nella 'Collatio', in *'Iuris vincula'*. Studi Talamanca, Napoli 2002; *Sul diritto ereditario nella diaspora occidentale tra quarto e quinto secolo*, in *Diritto roma-*

no attuale 11 (giugno 2004) 65 ss.; ‘Lex Dei’ e comparazione giuridica, in *Atti Acc. Rom. Cost.* 15 (2005) 57 ss.; *Violenza sessuale e testimonianza in diritto biblico: gli episodi di Giuseppe e Daniele*, in *Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all’attualità*, a cura di C. Cascione, E. Germino, C. Masi Doria, Napoli 2006, 1 ss., e in *Φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi*, Napoli 2007, III, 1497 ss.; ‘Collatio’ e traduzioni della Bibbia, in *Atti Acc. Rom. Cost.* 16 (2007) 167 ss.; *Ipotesi sulla ‘Collatio’ alla luce della traduzione di Deut. 18.9-14*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, Napoli 2008, 3021 ss.; *Osservazioni sul titolo XVI della ‘Collatio’ (De legitima successione)*, in *Atti Acc. Rom. Cost.* 17 (2010) 473 ss.; *A proposito di ‘Collatio’ 14.1.1 (“De plagiariis”)*, in *Libellus ad Thomasium. Essays in Roman Law, Roman-Dutch Law and Legal History in Honour of Philip J Thomas, Fundamina, Editio specialis*, Pretoria 2010, 197 ss.; *“Mechasbefah lo tekbayeh” (“non viva la strega”)*, in *Atti Acc. Rom. Cost.* 18 (2012) 369 ss.; *Il ‘plagium’ nella ‘Collatio’*, in *Atti Acc. Rom. Cost.* 19 (2013), 703 ss.; *Dalle Dieci Parole ai Dieci Comandamenti. Ebraismo, cristianesimo e codificazione del diritto*, in F. Lucrezi, M. Marazzi, A. Visconti, *Oralità e scrittura*, Napoli 2013, 7 ss. e, con modifiche, in *“Civitas et civilitas”. Studi in onore di Francesco Guizzi*, Napoli 2013, 492 ss.; *Ancora sulla data della “Collatio legum Mosaicarum et Romanarum”*, in *Liber amicorum. Studies in honour of Guido Tsuno*, Frankfurt am Main 2013, 193 ss.; *Il procurato incendio nelle “Leges Romanae barbarorum” e nella ‘Collatio’* (con L. Minieri), in *Atti Acc. Rom. Cost.* 20 (2014), 459 ss.; *“Atroces abactores”* (con L. Minieri), in *SDHI.* 81 (2015) 97 ss.; *Sul furto di terra nel Tardo Antico*, in *Atti Acc. Rom. Cost.* 22 (2017) 235 ss.; *A proposito di deposito, furto e giuramento nel libro dell’Esodo e nella ‘Collatio’*, in *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, Torino 2018, II, 185 ss. e in *Koinonìa* 42 (2018) 3 ss.; *Le dodici tracce del collazionatore*, in *AUPA.* 61 (2018) 343 ss.; *La voce del collazionatore*, in *Studi in onore di Pasquale Stanzone I*, Napoli 2019 e su *Iura & Legal Systems* 5 (2018); *Ipotesi su un’interruzione*, in *Koinonìa* 44/1

(in onore di L. De Giovanni) 2020, 901 ss.; *Comments on Title XVI (“De legitima successione”) of “Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum”*, in *Hereditas. Ius Romanum* 1 (2020) 251 ss. (in bulgaro).

Dedico alla memoria di Vincenzo Aulitto

CAPITOLO PRIMO
VETUS JURIS CONSULTUS

SOMMARIO: 1. *Armata sapientia*. – 2. *Scintillae divinarum notionum*.
– 3. *Studiosi juris civilis*. – 4. *Mirabilis convenientia*.

1. Armata sapientia

È grande merito dell'Avvocato e filosofo napoletano Paolo De Angelis avere richiamato l'attenzione su un testo di straordinaria rilevanza di uno dei padri della moderna civiltà giuridica, nonché interprete finissimo della sapienza antica, Gianvincenzo Gravina: l'orazione *De juris prudentia*, pronunciata a Roma nel 1699, dedicata “*ad studiosos juris civilis*”, poi inserita nella silloge delle *Orationes* pubblicata a Napoli nel 1723¹.

L'*oratio*, già tradotta e commentata da De Angelis nel volume da lui curato *Programma di edizione delle orazioni graviniane*², è stata fatta oggetto di nuove, acute riflessioni in un

¹Jani Vincentii Gravinae, *Orationes*, typis Felicis Mosca.

²Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 2014. Il volume comprende la traduzione di tutte le orazioni (a cura di Stefania De Luca e Sebastiana Salerni), un'illuminante introduzione del curatore e la riproduzione anastatica di diverse pagine autografe di Gravina. Nell'ambito del programma di edizione, fu pubblicata, nel 2009 (ancora a cura di De Angelis, e sempre dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici), nei Quaderni preparatori delle opere graviniane, una ristampa anastatica dell'edizione originale delle *Orationes*, in sole cinque copie.

suggestivo saggio consegnato per la raccolta di scritti in onore del Maestro Francesco Paolo Casavola, in occasione del suo 90° compleanno³, intitolato *Cosa si debba intendere per “armata sapientia”*⁴. E le riflessioni contenute in tale contributo sono apparse tanto significative, e il titolo tanto suggestivo, che la locuzione *Armata sapientia* è stata scelta dal Comitato promotore delle onoranze come titolo dell’intera raccolta in onore di Casavola, che del pensiero di Gravina appare più che degno successore. E piace, al proposito, citare le parole conclusive di una lettera di ringraziamento inviata, proprio il giorno del suo genetliaco, 12 gennaio 2021, dall’insigne Maestro a tutti coloro (Editore, Comitato Promotore, Curatore, Autori, Redattori) che hanno voluto rendergli omaggio realizzando tale volume di onoranze:

“Il titolo della raccolta (*Armata sapientia*), come sapete, è tratto da una frase di Gianvincenzo Gravina, il cui significato è commentato nel saggio di Paolo De Angelis ospitato nella raccolta. Franchini e Lucrezi mi hanno chiesto se tale locuzione mi sembrasse adatta come titolo della silloge, motivando la scelta con la considerazione che quella da me dispensata sarebbe sempre stata, appunto, una ‘*armata sapientia*’. Ho subito condiviso il loro suggerimento, non certo in quanto convinto di possedere alcuna *sapientia*, e tanto meno *armata*, ma perché l’espressione di Gravina mi pare pregevole di un importante insegnamento morale, che è nostro comune compito custodire e trasmettere alle future generazioni: i valori di ‘virtute e conoscenza’ devono trovare, giorno per giorno, la forza di tradursi in alimento e collante della comunità civile; la *sapientia* non deve restare recintata nel cenacolo intellettuale, ma deve percorrere e irrorare la società vivente, combattere *armata* per la costruzione di una civiltà di giustizia, umanità, solidarietà”.

³ “*Armata sapientia*”. *Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola in occasione del suo 90° compleanno*, a cura di L. Franchini, Napoli 2021.

⁴P. 289 ss.

Le due parole sono tratte da una frase nella quale il Gravina sintetizza, con parole di mirabile efficacia, quella che gli pare essere l'essenza e la grandezza del diritto romano: "*Quid enim est aliud jus Romanum, nisi ratio imperans, et armata sapientia, sententiaeque philosophorum in publica jussa conversae?*". In tale domanda retorica appare scolpito l'invito a cercare la legittimità del diritto nella ragione, e non nella religione, così come a collegare teoria e prassi, e, soprattutto, a far sì che alla base delle leggi ci sia non la forza del potere, ma la sapienza della filosofia: il diritto romano è *ratio imperans* e *armata sapientia*, ed è l'insieme delle *sententiae philosophorum* trasformate in *publica jussa*.

Una "lezione umanistica e ideale", quella di Gravina, nella quale "il fondatore della Scuola Romana, ... prelevando materiali e suggestioni dal classicismo giusnaturalistico, riassunse queste problematiche nella storica attualità del pensiero sulla difesa del diritto, dove la sapienza si fa atto di reazione giuridica e diviene, da sapienza, sapienza 'armata', sapienza come categoria concernente la possibilità e il potere di sostenere chi è oggetto di violazione nei suoi diritti più elevati, nelle aspettative propriamente umane"⁵. "Qui il sistema graviniano si mostra nel suo corso secolare, nella sua stessa complessità, dentro la quale le radici della filosofia pitagorica assumono la forma del diritto pubblico: una filosofia non inerme, armata di se stessa converge verso l'azione giuridica pubblica"⁶.

2. Scintillae divinarum notionum

Nell'orazione, si può dire, la storia del diritto romano è ricapitolata come una grande *historia mundi*, nella quale tutto converge, e alla quale tutto conduce: le peregrinazioni degli

⁵ De Angelis, *Cosa possa intendersi*, 292.

⁶ *Op. ult. cit.*, 293.

ebrei esiliati; la divulgazione della parola di Dio attraverso l'evangelizzazione degli apostoli; l'attitudine dei Romani a rispettare e implementare i costumi dei popoli vinti, laddove non confliggenti con la legge di Dio; la loro capacità di correggere tutto quanto apparisse primitivo, barbaro, violento e contro natura (come l'incesto, la violenza privata, i sacrifici umani, la stessa guerra); i contatti con i Persiani; la creazione di un "diritto del mare", comune a tutti i popoli della terra; la recezione e lo sviluppo della sapienza greca, allargata e resa comprensibile per l'intera umanità; l'edificazione di una scienza giuridica (quella di Sulpicio, Labeone, Capitone, Sabino, Nerva, Proculo, Modestino) fatta di logica, razionalità, equilibrio; le innovazioni dei diritti romano-barbarici; l'affermazione dell'impero romano cristiano di Carlo Magno; la nascita dell'umanesimo giuridico di Lorenzo Valla, Poliziano e Parrasio; i commenti di Cuiacio, Gotofredo, Fabro; la funzione del papato di Roma.

Un'apologia mirabile, che richiama, in qualche modo – come capacità di sintesi, forza evocativa, rapidità e accortezza degli accostamenti – quella realizzata nel sesto canto del Paradiso, interamente dedicato, com'è noto, al racconto di Giustino riguardo al volo soteriologico dell'aquila di Roma⁷. Come per Dante, così per Gravina non può esserci civiltà alcuna fuori del diritto di Roma e della sua *armata sapientia*.

La parabola della *iuris prudentia* è la stessa della civiltà umana, e quindi del mondo, e questa narrazione universale, nella visione di Gravina, poggia su due colonne portanti, entrambe volute dalla provvidenza divina, e ugualmente indispensabili, senza le quali la civiltà umana non esisterebbe: l'esilio d'Israele e l'espansione dell'impero romano⁸. E se appare

⁷ Per il cui significato, segnatamente sul piano giuridico, rinvio al mio saggio *Justice, Law and Revenge in the Justinian's Speech of Dante's Comedy. Short Remarks on the 6th 'Canto' of Paradise*, in *BIDR*. 111 (2017) 405 ss.

⁸ P. 95: *Divina providentia, qua universa ducuntur, atque gubernantur, cum omnibus aperiat eventis; tum duabus hisce maximis humanarum rerum*

naturale, al tempo e negli ambienti del grande umanista, il collegamento tra Roma e cristianità, non altrettanto risulta la valorizzazione della lezione ebraica, che non sembra affatto limitata, come di consueto, a una mera funzione di *praeparatio evangelica*, ma risulta brillare di luce autonoma, forte di una propria specificità e autonomia. Sono stati gli ebrei, nel loro esilio, a diffondere tra i mortali la *ratio* del diritto divino, così come sono poi stati i romani, con le loro vittorie militari, a far conoscere quella del diritto umano⁹.

I Giudei, esuli dalla propria patria, in qualsiasi luogo della Terra siano approdati, avendo portato con sé i segreti (*arcana*) della legge divina, attraverso gli scambi commerciali e i rapporti di buon vicinato (*commercio atque consuetudine*) con moltissimi popoli (*plurimae gentes*), avrebbero irradiato ovunque “scintille di conoscenze divine” (*scintillas divinarum notionum*)¹⁰. È vero che, nella divulgazione di queste *divinae notiones*, non erano state del tutto superate le ‘tenebre’ precedenti alla venuta di Cristo¹¹, ma Gravina non dà colpa di ciò agli ebrei, giacché resta il loro merito principale di avere fuggato dagli animi dei sapienti la assurda superstizione (*absurda superstitio*) della *multitudo Deorum*¹². Quando, poi, si sarebbe diffusa la luce del Vangelo, nelle parole degli apostoli gli ebrei avrebbero riconosciuto le profezie dei loro profeti (*patrum suorum vaticinia*), mentre i sapienti degli altri popoli avrebbero coniugato il messaggio apostolico con le conoscenze acqui-

conversionibus, mirabiliter sese patefecit, dispersione scilicet, fugaque Iudaeorum, & victoriis Romanarum.

⁹ *Ib.*: *Illis enim divini, at his humani juris inter mortales est ratio distributa.*

¹⁰ *Ib.*: *Judaei sane patria profugi, quocumque Terrarum penetrarent, cum divinae secum legis arcana deserrent, commercio, atque consuetudine plurimarum gentium, scintillas divinarum notionum longe, lateque diffuderunt.*

¹¹ *Ib.* 95 s.: *...etsi non omnes ante Christum Tenebrae solvebantur...*

¹² *Ib.* 96: *tamen excessit e sapientiorum animis multitudo Deorum, cultusque illius absurda superstitio deflagavit.*

site attraverso le relazioni commerciali intercorse con gli israeliti¹³. “E così, mentre tesi nuove si coniugavano con le antiche, e la filosofia si raccordava con la religione, tutto il mondo si infiammò con prodigiosa velocità del culto del vero dio”¹⁴.

3. Studiosi juris civilis

Dalla rappresentazione graviniana non traspare nessuna forma di pregiudizio antiebraico. C'è, è vero, il riferimento all'ottenebramento precedente alla venuta del Messia, ma questo non pare riferito specificamente all'ebraismo, quanto piuttosto all'umanità tutta. E il termine *superstitio* (correntemente usato, dalla patristica, così come nelle costituzioni imperiali del IV-VI secolo, per indicare la religione ebraica)¹⁵ è invece qui riferito al politeismo, e quindi non certo all'ebraismo.

Ed è molto significativo che alla divulgazione del Vangelo vengano poi collegati due effetti distinti, in base all'identità di chi lo avrebbe recepito: gli ebrei non si sarebbero convertiti al cristianesimo, né sarebbero stati chiamati a farlo, ma avrebbero semplicemente riconosciuto nelle pagine dei Vangeli alcune delle profezie bibliche (cosa che in nessun modo urta con la fedeltà alla tradizione mosaica). Tutti gli altri, invece, ossia i gentili (gli *exteri sapientes*) sarebbero stati agevolati nella comprensione del messaggio evangelico, in quanto parte dei suoi contenuti sa-

¹³ *Ib.* 96: *Unde orta post Evangelii luce, cum in Apostolorum vocibus ubique pervolantibus Judaei, patrum suorum vaticinia recognescerent, & exteri sapientes praeceptas, Judaeorum commercio, notiones cum Apostolorum nunciis contenerent.*

¹⁴ Trad. it. tratta dal citato *Programma delle orazioni graviniane*, a cura di De Angelis, p. 119. Testo originale (p. 96): *dum nova cum veteribus concurrerant, & philosophia cum religione conspirabat, universus Terraum Orbis mira celeritate ad veri Numinis cultum exarsit.*

¹⁵ Sul punto, per tutti, cfr. M. Amabile, “*Nefaria Secta*”. *Sulla normativa imperiale “De Iudaeis” (IV-VI secolo)* I-II, Napoli 2018, Torino 2021, *passim*.

rebbe stata resa loro già accessibile attraverso l'insegnamento ebraico, del quale, in virtù dei rapporti con i suoi praticanti, sarebbero già stati in parte messi a conoscenza. E, soprattutto, l'idea del Dio unico non sarebbe apparsa come una radicale e scandalosa novità, in quanto tutti gli uomini sarebbero già stati ad essa preparati, proprio dall'osservanza israelita.

Una visione, quella di Gravina, di alta nobiltà e spiritualità, dalla quale emerge verso il popolo e la tradizione d'Israele un atteggiamento improntato solo a rispetto, gratitudine e ammirazione, all'insegna dell'idea di un destino comune dell'umanità, chiamata, nella sua interezza, senza nessuna esclusione, a realizzare quei valori universali di diritto, giustizia e *armata sapientia* che sarebbero stati fecondati dalle *scintillae* di *divinae notiones* custodite nelle Sacre Scritture e disseminate, come semi preziosi, presso tutti i popoli della Terra con cui gli ebrei sarebbero entrati in contatto. Una concezione certamente non comune negli anni di Gravina (come anche nei tempi precedenti e seguenti), nei quali il rapporto tra ebraismo e cristianesimo era quasi sempre rappresentato, com'è noto, con parole e sentimenti profondamente diversi.

È evidente che Gravina, trattando temi legati al rapporto tra ragione e fede, scienza e religione, come anche al generale destino comune dell'umanità, era consapevole di muoversi su un terreno delicato, e dalle sue pagine (di questa *oratio* come delle altre, così come di quelle dei famosi *Originum iuris civilis libri tres*, che tanta influenza avrebbero esercitato sul pensiero politico e giuridico del Settecento)¹⁶ pare emergere con evidenza una costante attenzione a non entrare in urto col potere ecclesiastico, nonostante la notevole indipendenza e autonoma-

¹⁶In generale sulla figura di Gravina, il suo pensiero e le sue opere, rinvio unicamente ai citati contributi di Paolo De Angelis, ove è indicata la principale dottrina in materia. Segnatamente sulla penetrazione e l'incidenza dei *Libri tres* negli ambienti intellettuali europei del XVIII secolo, per tutti, cfr. C. San Mauro, *Gianvincenzo Gravina giurista e politico. Con un'appendice di scritti inediti*, Milano 2006.

mia di pensiero. E non è un caso che l'orazione *De iuris prudentia*, ove è raffigurata questa nobile e irenica descrizione del cammino dell'umanità, non sia dedicata a un'autorità politica o ecclesiastica (come, per esempio, l'orazione *De instauratione studiorum*, offerta al Pontefice Clemente XI, o quella *Pro Romanis legibus*, indirizzata "al grande re dei Moscoviti"), ma, semplicemente, "ad studiosos juris civilis": era quello, evidentemente, l'uditorio che il grande umanista riteneva degno della maggiore fiducia e considerazione, e innanzi al quale si sentiva più libero di esprimere apertamente il proprio pensiero.

4. Mirabilis convenientia

Ma quello che maggiormente interessa, in questa sede, sono undici parole della *oratio*: "*Hinc mirabilis illa Romanarum legum cum Mosaicis convenientia veteri Juirisconsulto animadversa*": "da qui – da questo grandioso cammino di civiltà – deriva la mirabile concordanza delle leggi romane con le leggi mosaiche rilevata dall'antico giureconsulto".

A cosa si riferisce Gravina? Nell'orazione non è specificato, e non risulta che la domanda sia stata posta e affrontata. Ma non paiono sussistere dubbi sul fatto che il riferimento sia alla *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*, anche detta *Lex Dei*, l'ignota operetta, lasciata incompiuta, di ignoto autore, incerta datazione, dubbia funzione, nella quale è contenuta una singolare raccolta, in sedici *tituli*, di alcune precetti mosaici, tratti dal Pentateuco, offerti in una traduzione latina originale (alquanto libera, e spesso distorta e deformante), di brani di giureconsulti romani (Gaio, Paolo, Ulpiano, Papiniano e Modestino, ossia i cinque *prudentes* della "legge delle citazioni" di Valentiniano III, del 426)¹⁷ e alcune costituzioni imperiali. A cosa altro, altrimenti?

¹⁷ Sul punto, per tutti, cfr. F. d'Ippolito, F. Lucrezi, *Profilo storico istituzionale di diritto romano*, IV ed., Napoli 2018, 122 ss.